II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1985

relativa agli aiuti alle organizzazioni di produttori nel settore della pesca concessi dal governo francese

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(86/186/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3655/84 (2), in particolare l'articolo 28,

dopo aver intimato agli interessati, conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, del trattato di presentare le loro osservazioni,

considerando quanto segue :

I

NOTIFICA E DESCRIZIONE DEGLI AIUTI

Procedura

Con lettere in data 9 aprile 1981, 10 luglio 1981 e 13 aprile 1982 della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee, il governo francese ha notificato alla Commissione, conformemente al disposto dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE, la sua intenzione di concedere vari aiuti alle imprese di pesca marittima. Fra questi aiuti figurano un aiuto per la valorizzazione della produzione, denominato aiuti all'ammasso delle eccedenze mediante surgelazione concesso dal FIOM (fondo d'intervento e di organizzazione dei mercati dei prodotti della pesca e delle culture marine) e un aiuto al sostegno dei prezzi destinato a consentire ai produttori di compensare in parte l'aumento insufficiente dei prezzi alla produzione, anch'esso versato dal FIOM alle organizzazioni di produttori per i loro aderenti.

Con lettere del 20 gennaio e del 30 maggio 1984 della sua rappresentanza permanente, il governo francese ha inoltre trasmesso alla Commissione un documento sull'organizzazione, il finanziamento, le attività e gli interventi del FIOM, che attua in particolare azioni di sostegno del mercato quali l'aiuto all'ammasso delle eccedenze mediante surgelazione già menzionato e un intervento a favore delle organizzazioni di produttori nel quadro di un regime di prezzi di ritiro autonomi.

Aiuto all'ammasso delle eccedenze

Questo aiuto, che sotto certi punti di vista corrisponde all'aiuto all'ammasso previsto dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3796/81, è versato in forma di premio per chilogrammo e unicamente quando le operazioni di ammasso costituiscono oggetto di contratti tra organizzazioni di produttori e trasformatori : questi contratti possono essere accordi d'intervento o contratti d'approvvigionamento. Gli accordi riguardano eccedenze ritirate dal mercato al livello del prezzo di ritiro ; in cambio di un aiuto, il trasformatore s'impegna ad assorbire e trasformare determinate specie nei limiti dei quantitativi stabiliti nell'accordo. L'importo dell'aiuto è variabile e viene fissato forfettariamente, specie per specie, prima dell'operazione d'intervento in base al prezzo d'acquisto, ai costi di trasoformazione e di ammasso e al prezzo di costo del prodotto trasformato, ma non può in nessun caso essere

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 340 del 28. 12. 1984, pag. 1.

superiore alla metà del prezzo di ritiro della specie in questione. I contratti d'approvvigionamento sono stipulati tra le organizzazioni di produttori e uno o più trasformatori prima della campagna di pesca per una specie determinata. Gli impegni vertono sulla durata, la quantità, il prezzo d'acquisto e il livello dell'aiuto. I prodotti oggetto di questi due tipi di contratti sono stabilizzati o valorizzati mediante surgelazione dei pesci interi eccedentari o mediante surgelazione, salatura, affumicatura o messa in conserva di pesci precedentemente preparati.

Il FIOM rimborsa alle organizzazioni di produttori il 60 % dell'importo dell'aiuto (70 % nel 1981) da esse versato ai produttori o ai trasformatori, mentre l'organizzazione di produttori si assume in carico l'importo restante. Non sono previsti limiti in funzione della produzione per i quantitativi che possono usufruire dell'aiuto.

Il governo francese ha affermato che questo aiuto è necessario per evitare la distruzione di prodotti della pesca la cui produzione è strutturalmente deficitaria, ma che possono registrare eccedenze congiunturali.

Aiuto alle organizzazioni di produttori nel quadro del regime dei prezzi d'obiettivo

Ogni organizzazione di produttori sceglie un gruppo di specie rappresentative (al massimo dieci specie nel 1981 e tre specie nel 1982). Per ciascuna di esse viene fissato un prezzo d'obiettivo pari al prezzo medio dell'anno precedente o dello stesso periodo dell'anno precedente, maggiorato di una percentuale fissata dal governo. Ad esempio, nel 1981 tale percentuale è stata fissata rispettivamente, per periodi di quattro mesi, a 15 %, 14 % e 13 %, mentre nel 1982 è stata fissata a 10 %. Se il prezzo medio effettivo è inferiore al prezzo d'obiettivo, l'organizzazione di produttori riceve un premio pari a questa differenza, moltiplicato per il quantitativo della specie pescata nel periodo o nell'anno in corso. Tale meccanismo viene applicato a ciascuna specie rappresentativa, ma un'organizzazione di produttori non può ricevere un aiuto globale superiore alla differenza tra la cifra d'affari reale del periodo in corso e la cifra d'affari d'obiettivo calcolata allo stesso modo del prezzo d'obiettivo, ossia la cifra d'affari realizzata durante lo stesso periodo dell'anno precedente maggiorata della percentuale d'obiettivo.

La partecipazione del FIOM a questo primo è stata fissata al 100 % nel primo quadrimestre 1981, all'80 % nel secondo quadrimestre dello stesso anno e al 50 % nel terzo quadrimestre 1981 e nel 1982.

Il governo francese ha dichiarato che questo meccanismo è stato instituito nel 1981 per far fronte ad una situazione estremamente critica degli armamenti provocata da un rapidissimo aumento dei costi d'esercizio non compensato da un aumento del prezzo del pesce alla prima vendita. Esso dovrebbe garantire l'equilibrio dei conti di gestione delle navi.

Aiuto alle organizzazioni di produttori nel quadro del sistema dei prezzi di ritiro autonomi

Si tratta nella fattispecie di un sostegno accordato nel quadro di un sistema nazionale di ritiro per specie non soggette al sistema di ritiro comunitario. Può essere paragonato al regime previsto dall'articolo 9, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 3796/81. I prezzi di ritiro delle cosiddette « specie nazionali » vengono fissati ogni anno dal FIOM. Le organizzazioni di produttori che applicano questi prezzi devono versare ai loro aderenti, in caso di ritiro di prodotti dal mercato, una compensazione finanziaria pari al prezzo di ritiro. Il FIOM rimborsa alle organizzazioni di produttori il 50 % di tale compensazione. Questo regime riguarda ventinove specie.

Gli aiuto suesposti rientrano nel campo di applicazione degli articoli 92, 93 e 94 del trattato a norma dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio [1] e dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Esame della Commissione

Aiuti all'ammasso delle eccedenze

Aiuto alle organizzazioni di produttori nel quadro del regime dei prezzi d'obiettivo

Al termine di un primo esame la Commissione ha ritenuto che questi aiuti violino le disposizioni del regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, sostituito a decorrere dal 1° giugno 1982 dal regolamento (CEE) n. 3796/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca. Si tratta di meccanismi nazionali autonomi, applicati nel settore disciplinato dall'organizzazione comune dei mercati. Infatti, nel quadro di questa organizzazione comune, le misure ritenute più opportune per raggiungere gli obiettivi perseguiti (ad esempio l'applicazione dei prezzi di ritiro da parte delle organizzazioni di produttori, la fissazione dei prezzi di orientamento e di ritiro per determinate specie importanti, la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che soddisfano determinate condizioni, il premio di riporto destinato a reimmettere sul mercato alcuni prodotti ritirati che abbiano subito un processo di trasformazione, nonché l'aiuto all'ammasso privato di cui rispettivamente agli articoli 9, 10, 12, 13 e 14 del regolamento succitato) vengono pregiudicate da queste misure nazionali adottate unilateralmente dalla Francia e vantaggiose soltanto per le organizzazioni di produttori nazionali e per i loro aderenti. La Commissione ha pertanto deciso di avviare nei confronti di questi due aiuti la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE e, con lettera del 15 giugno 1982, ha intimato al governo francese di presentare le proprie osservazioni.

Aiuto alle organizzazioni di produttori nel quadro del sistema dei prezzi di ritiro autonomi

Al termine di un primo esame la Commissione ha ritenuto che questo aiuto possa costituire un'infrazione alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3796/81 che

[1] GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.

prevede la fissazione, da parte delle organizzazioni di produttori conferiti dai propri aderenti, ma non prevede un sistema nazionale di compensazioni finanziarie provenienti da risorse pubbliche per il finanziamento di questi ritiri. La Commissione ha quindi deciso di avviare nei suoi confronti la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE e, con lettera del 27 luglio 1984, ha intimato al governo francese di presentare le proprie osservazioni.

Con lettera in data 31 dicembre 1984 della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee, il governo francese ha informato la Commissione che intendeva sopprimere, a decorrere dal 1985, l'intervento del FIOM per il sostegno dei prezzi di ritiro autonomi per venti specie e mantenere invece, in via provvisoria, l'intervento per le altre nove specie in attesa che venisse modificata l'organizzazione comune dei mercati. A conclusione di un primo esame la Commissione ha ritenuto che il mantenimento del regime in causa per nove specie resti incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati, sia come misura provvisoria, sia in previsione di una modifica della normativa comunitaria. La Commissione ha pertanto deciso di estendere alla modifica prevista del regime di sostegno dei prezzi di ritiro autonomi la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, già avviata nel luglio 1984 e, con lettera del 15 aprile 1985, ha intimato al governo francese di presentare le proprie osservazioni.

Osservazioni degli interessati

Vari Stati membri e numerose organizzazioni professionali hanno transmesso le loro osservazioni alla Commissione. Detti Stati membri ed alcune organizzazioni professionali condividono il parere della Commissione. Un'organizzazione di produttori francese ha invece fatto osservare che le organizzazioni di produttori in Francia avrebbero dovuto, con l'aiuto del FIOM, completare la normativa comunitaria sull'organizzazione dei mercati, la quale ignora quasi completamente la pesca artigianale francese, ignora inoltre che tutte le azioni sono finanziate in comune con contributi diretti dei pescatori ; essa chiede che l'organizzazione comune dei mercati venga riveduta in modo da tener conto delle condizioni specifiche della pesca di ciascun paese.

II

OSSERVAZIONI DEL GOVERNO FRANCESE

Aiuti all'ammasso delle eccedenze

Aiuto alle organizzazioni di produttori nel quadro del regime dei prezzi d'obiettivo

Nella risposta inviata alla Commissione il 29 luglio 1982, il governo francese aveva dichiarato che questi aiuti sono già spiegati in dettaglio, per cui osservazioni complementari sarebbero state superflue. In un successivo colloquio tra i servizi francesi e quelli della Commissione, gli interlocutori francesi hanno comunicato che i due aiuti in questione sarebbero stati soppressi, mentre l'aiuto all'ammasso delle eccedenze mediante surgelazione sarebbe stato sostituito dal premio di riporto previsto dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Con lettera del 29 novembre 1983, il governo francese ha confermato che l'aiuto al sostegno dei prezzi è stato effettivamente soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Aiuto alle organizzazioni di produttori nel quadro del sistema dei prezzi di ritiro autonomi

Nelle risposte inviate alla Commissione il 2 ottobre e il 31 dicembre 1984, il governo francese ha fatto osservare che il sistema di sostegno dei prezzi di ritiro autonomi deve essere considerato come un complemento del sistema comunitario, che compensa soltanto i ritiri di determinate specie di grande consumo, soprattutto le specie destinate generalmente allo sfruttamento industriale. Il sistema del FIOM riguarda principalmente la pesca artigianale.

Il governo francese avrebbe istituito questa azione, finanziata dal FIOM, per evitare discriminazioni tra la pesca industriale, compensata dal FEAOG, e la pesca artigianale, la quale riveste un'importanza particolare per l'economia di alcune regioni e dovrebbe finanziare essa stessa questi ritiri. L'azione in oggetto non contrasterebbe del resto né con lo spirito della regolamentazione comunitaria, né con le condizioni di concorrenza nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati. Essa si accorderebbe anzi perfettamente con obiettivi conformi a quelli specificati nella motivazione del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati, ad esempio la stabilità dei mercati e la garanzia di un equo reddito ai produttori.

Dopo aver confrontato l'andamento della produzione e degli scambi di cinque specie per le quali è previsto un prezzo di ritiro autonomo e considerato che gli interventi finanziari del FIOM non hanno turbato le condizioni di concorrenza, il governo francese ritiene che queste azioni possano essere considerate compatibili con il mercato comune.

Inoltre, queste azioni non avrebbero rafforzato in modo indebito la posizione concorrenziale delle organizzazioni di produttori per tutte le loro operazioni, comprese quelle per le specie soggette al regime comunitario di sostegno, poiché queste organizzazioni di produttori riguardano unicamente la pesca artigianale e quindi le specie che beneficiano delle misure autonome. Vi sarebbero di conseguenza scarsissime interferenze tra le due categorie di prodotti, sostenute l'una dal meccanismo FEAOG e l'altra da quello del FIOM.

Nella risposta inviata alla Commissione il 15 giugno 1985, il governo francese ha affermato che, a suo giudizio, l'organizzazione comune dei mercati non può essere considerata esauriente, in quanto l'allegato I del regolamento (CEE) n. 3796/81 concerne soltanto una quindicina di specie, le quali rappresentano nell'economia francese soltanto il 40 % in valore delle catture. Ha deciso pertanto di mantenere gli interventi sui ritiri per una prima serie di sei specie, poiché stima che la maggior

parte di esse presentino un interesse comune con quelli dei paesi aderenti e che dovrebbero pertanto essere incluse nel regime comunitario. Nel frattempo, per tre di queste specie è stato previsto un regime comunitario nel quadro dell'adesione. Il governo francese considera come specie regionali una seconda serie di tre specie per le quali, pur intendendo mantenere il proprio regime d'intervento, si dichiara disposto ad adererire a qualsiasi iniziativa della Commissione circa una nuova riforma del regime comunitario e, in tale ottica, a sopprimere gli aiuti in causa secondo un calendario da stabilire di comune accordo con la Commissione.

III

VALUTAZIONE GIURIDICA

Le organizzazioni di produttori costituiscono uno degli strumenti essenziali per l'attuazione della politica comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca. Le modifiche apportate alla regolamentazione comune dei mercati nel 1981 del regolamento (CEE) n. 3796/81 hanno consolidato ulteriormente il ruolo riservato alle organizzazioni di produttori. È stato istituito infatti un regime rafforzato di aiuti alla creazione dei queste organizzazioni. Gli Stati membri hanno ora la facoltà, a determinate condizioni, di estendere le discipline delle organizzazioni dei produttori ai non aderenti. Sono state instaurate nuove azioni, quali i premi di riporto e la possibilità di applicare i prezzi di ritiro con un margine di tolleranza, per intensificare l'effetto delle misure di stabilizzazione del mercato adottate dalle organizzazioni di produttori. Per stimolare le stesse organizzazioni ad adattare le loro offerte alle esigenze del mercato, il tasso della compensazione finanziaria del FEAOG per i ritiri diminuisce proporzionalmente ai quantitativi ritirati.

Aiuto all'ammasso delle eccedenze

L'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3796/81 prevede la concessione, a determinate condizioni, di un premio di riporto per le specie ritirate dal mercato al prezzo di ritiro comunitario che possono essere reimmesse sul mercato per il consumo umano, fatte salve determinate condizioni di trasformazione e di ammasso dopo tale trasformazione. Il premio è concesso soltanto per alcune specie altamente pregiate e per quantitativi non eccedenti il 15 % del quantitativo annuo degli sbarchi. L'importo del premio non può superare l'importo delle spese tecniche di trasformazione e di ammasso, né eccedere il 50 % del prezzo di ritiro comunitario. Il premio è inoltre soggetto alle condizioni specificate nel paragrafo 1 dello stesso articolo 14, in particolare alla condizione che i prodotti rispondano a determinati requisiti in materia di qualità, dimensione e presentazione.

L'aiuto francese all'ammasso delle eccedenze mediante surgelazione non impone invece alcun requisito di qualità perché i prodotti possano beneficiare dei premi in causa. D'altra parte, esso è stato instituito a favore di tutte le specie oggetto di un contratto d'intervento o d'approvvigionamento, comprese quelle non previste dal regime comunitario, senza limiti quantitativi. Questa misura costituisce quindi un intervento sulle condizioni del mercato dei prodotti della pesca in Francia che reca pregiudizio agli obiettivi perseguiti con l'organizzazione comune dei mercati (in particolare quello di adattare l'offerta alle esigenze del mercato). Inoltre, i quantitativi sovvenzionati sono ritirati dal mercato soltanto temporaneamente, sicché aumenteranno l'offerta una volta trasformati, con conseguenti ripercussioni sul mercato di tali prodotti in Francia e in tutta la Comunità, e metteranno in pericolo l'effetto delle misure previste per questi prodotti dall'organizzazione comune dei mercati. Il settore della pesca in Francia usufruisce in tal modo di un vantaggio finanziario rispetto ai produttori degli altri Stati membri dove questi prodotti sarebbero ritirati dal mercato a prezzi più bassi o trasformati senza il contribuito di fondi pubblici.

Aiuto alle organizzazioni di produttori nel quadro del regime dei prezzi d'obiettivo

I regolamenti (CEE) n. 100/76 e (CEE) n. 3796/81 prevedono, al rispettivo titolo III, un regime di prezzi fondato sulla necessità di stabilizzare i corsi per far fronte a situazioni di mercato che favoriscano la formazione di prezzi tali da provocare perturbazioni sul mercato comunitario. Un prezzo d'orientamento viene così fissato per la maggior parte dei prodotti della pesca tenendo conto dell'andamento del mercato e della necessità di evitare la formazione di eccedenze nella Comunità, di contribuire al sostegno dei redditi dei produttori e di prendere in considerazione gli interessi dei consumatori. Il prezzo d'orientamento è la base su cui vengono determinati i livelli dei prezzi per gli interventi sul mercato comunitario. Il regime francese del prezzo d'obiettivo, che prevede anch'esso la necessità di stabilizzare i corsi e di contribuire al sostegno del reddito dei produttori, costituisce un regime analogo al regime comunitario. Non si tratta di un prezzo d'orientamento secondo la regolamentazione comunitaria, ma di un prezzo effettivamente pagato ai produttori per mezzo di un aiuto nazionale, concesso alle organizzazioni di produttori, qualora i corsi rilevati sui mercati risultino insufficienti. Con questo regime di aiuti la Francia ha istituito un meccanismo autonomo di sostegno dei corsi dei prodotti della pesca il cui effetto è di sostituire con questo regime il regime previsto dalla regolamentazione comune. Mentre il sistema comunitario si prefigge di adattare meglio l'offerta alle esigenze del mercato prevedendo interventi soltanto al livello di ritiro per stabilizzare i corsi ed evitarne il crollo, il meccanismo francese sostituisce il funzionamento del mercato con la fissazione di prezzi garantiti. In tal modo viene messo in discussione il concetto stesso di organizzazione comune e viene aumentata artificialmente l'offerta, con inevitabili ripercussioni per gli altri produttori che non possono avvalersi di un analogo meccanismo di sostegno.

Aiuto alle organizzazioni di produttori nel quadro del sistema autonomo dei prezzi di ritiro

L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81 stabilisce che le organizzazioni di produttori possono fissare un prezzo di ritiro al di sotto del quale non sono obbligate a vendere i prodotti conferiti dai loro aderenti. L'articolo 12 del regolamento summenzionato prevede che per alcune specie importanti sia fissato un prezzo di ritiro a livello comunitario. Se le organizzazioni di produttori applicano i prezzi di ritiro comunitari per i prodotti elencati nell'allegato I, lettere A e D del regolamento di base ricevono una compensazione finanziaria dello Stato membro, conformemente all'articolo 13, fatte salve determinate condizioni specifiche e restrittive. Se le organizzazioni di produttori fissano prezzi di ritiro autonomi per tali prodotti o per qualsiasi altro prodotto specificato nell'articolo 1 del regolamento citato, l'articolo 9, paragrafo 1 del medesimo prevede che esse possono accordare un'indennità ai produttori aderenti. Per finanziare questi ritiri, le organizzazioni di produttori costituiscono dei fondi d'intervento alimentati da contributi basati sulle quantità messe in vendita oppure ricorrono ad un sistema di compensazioni conformemente all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento concernente il finanziamento delle misure di ritiro. I fondi d'intervento non fruiscono di alcuna provvidenza pubblica, a parte il fatto che nei cinque anni successivi alla loro costituzione gli Stati membri possono concedere ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, alle organizzazioni di produttori aiuti sotto forma di prestiti a condizioni speciali destinati a coprire una parte delle spese prevedibili.

La concessione di contributi alle organizzazioni di produttori è disciplinata dalla normativa comunitaria e limitata a determinati aiuti erogabili a condizioni rigorose stabilite nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/81. L'aiuto del FIOM alle organizzazioni di produttori nell'ambito del regime di sostegno dei prezzi di ritiro autonomi esula dal regolamento suddetto. Il regime di sostegno organizzato dal FIOM è un sistema nazionale parallelo per ventinove, e recentemente nove, specie, che viene ad aggiungersi al regime facoltativo d'intervento a livello delle organizzazioni di produttori per tutte le specie conformemente all'articolo 9, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 3796/81 e al regime di ritiro per circa quindici specie previsto all'articolo 13. Le modalità d'applicazione sono analoghe a quelle previste dal regime comunitario, ma le condizioni per la concessione dell'aiuto sono meno rigorose.

La concessione di questo aiuto incide notevolmente sulla situazione finanziaria delle organizzazioni di produttori francesi. La fissazione di prezzi di ritiro a livello nazionale, garantito da un contributo statale del 50 %, consente ai produttori francesi di ricevere per i quantitativi ritirati un'indennità più elevata di quella ottenuta dalle organizzazioni di produttori che applicano il sistema dei prezzi di ritiro autonomi e che non dispongono di mezzi finanziari tali da poter mantenere il prezzo di ritiro ad un livello nettamente superiore ai prezzi del pesce destinato alla produzione di farine.

Inoltre, la concessione di questo aiuto ha importanti ripercussioni sui principi di corresponsabilità delle organizzazioni di produttori a norma dell'organizzazione del mercato. Secondo le informazioni ricevute sull'applicazione di questo aiuto nel 1982, le stesse organizzazioni di produttori possono usufruire della compensazione finanziaria prevista dal regolamento comunitario e della compensazione finanziaria concessa dal FIOM nel quadro del sistema dei prezzi di ritiro nazionale. La diminuzione progressiva della compensazione in base al volume dei ritiri, fino alla completa assenza di compensazioni per un quantitativo ritirato dal mercato che ecceda per specie il 20 % dei quantitativi annui sbarcati, prevista in tale contesto dall'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3796/81 non si applica nel sistema nazionale francese. Di conseguenza, i produttori francesi non sono incoraggiati ad adattare l'offerta alle esigenze del mercato.

I tre aiuti in questione rafforzano la posizione concorrenziale delle organizzazioni di produttori che ne beneficiano in tutte le loro operazioni, comprese quelle che rientrano nel regime comunitario. Viene in tal modo indebitamente aumentato l'importo massimo degli aiuti di avviamento di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3796/81, che è proporzionale al valore della produzione.

D'altro canto, il rafforzamento della posizione concorrenziale influisce negativamente su quella dei produttori degli altri Stati membri, poiché il mercato francese viene alimentato rispettivamente per il 53 % circa con propri sbarchi, per il 23 % circa con importazioni dagli altri Stati membri e per il 24 % circa con importazioni da paesi terzi, mentre la Francia esporta il 23 % circa della sua produzione, di cui il 58 % circa verso gli altri Stati membri (dati del 1983).

L'articolo 1 del regolamento sopraccitato prevede che l'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca, adottata dal Consiglio, copre tutti i prodotti della pesca. La scelta di istituire una serie di misure finanziarie d'intervento per determinate specie implica l'esclusione delle stesse misure per gli altri prodotti della pesca. Di conseguenza, gli Stati membri non possono più istituire regimi nazionali di sostegno destinati a completare le misure d'intervento comunitarie, nemmeno per le specie non contemplate nel regime comunitario attuale. Tali misure possono essere previste soltanto a livello comunitario per rispettare le regole dell'organizzazione comune e l'unicità del mercato.

La concessione dei contributi del FIOM alle organizzazioni di produttori, sia nell'ambito del regime dei prezzi d'obiettivo che nell'ambito del sistema dei prezzi di ritiro autonomi e in quello del regime di sostegno delle eccedenze mediante ammasso, mette in pericolo il corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e contrasta con gli obiettivi da quest'ultima perseguiti. Detti aiuti costituiscono pertanto infrazioni al diritto comunitario.

La Francia ha istituito ormai da anni questi regimi illeciti senza notificarli preventivamente alla Commissione o senza attendere che essa si pronunciasse. La notifica è stata effettuata soltanto dopo numerose richieste esplicite della Commissione. Alcune informazioni sull'applicazione delle misure di aiuto restano tuttora incomplete, anche dopo le domande formulate dalla Commissione nelle lettere di messa in mora.

IV

Trattandosi di azioni di sostegno finanziate mediante risorse statali e destinate a rafforzare la posizione concorrenziale dei produttori francesi rispetto a quelli degli altri Stati membri, le misure in oggetto sono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE che sancisce il principio dell'incompatibilità con il mercato comune degli aiuti rispondenti ai criteri in esso enunciati.

Inoltre, il divieto decretato dall'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE non può essere tolto in virtù del disposto del paragrafo 2 dello stesso articolo, poiché le deroghe ivi previste non sono applicabili nella fattispecie.

Per quanto riguarda le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CEE secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europe, dal momento in cui la Comunità ha adottato una regolamentazione che istituisce un'organizzazione comune di mercato in un determinato settore, gli Stati membri debbono astenersi da qualsiasi misura che possa derogarvi o arrecarvi pregiudizio ; essi devono rispettare non solo le disposizioni espresse ma anche le finalità della regolamentazione. Le riflessioni sopra esposte dimostrano che le tre misure in causa compromettono l'organizzazione comune del mercato nel settore considerato e costituiscono quindi infrazioni al diritto comunitario. Di conseguenza, tali misure non possono in alcun caso beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CEE (1). Si tratta in ogni caso, per ciascuna delle tre misure francesi suddette, di aiuti al funzionamento che sono contrari, per loro natura, all'interesse comune secondo quanto stabilito all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CEE tradotto in concreto nella fattispecie dalla normativa comunitaria relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.

Per ristabilire la situazione concorrenziale dei produttori degli altri Stati membri rispetto a quella dei produttori francesi e per garantire il rispetto del diritto comunitario, il governo francese deve provvedere, qualora non lo abbia già fatto, alla soppressione immediata delle misure contestate.

La presente decisione non pregiudica le conseguenze che la Commissione potrà trarre, se del caso, in merito al recupero degli aiuti suddetti dai beneficiari nonché in merito al finanziamento della politica comune della pesca da parte del FEAOG,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. L'aiuto del FIOM alle organizzazioni di produttori nel quadro del sistema di ammasso delle eccedenze, concesso da vari anni in Francia, è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE e deve essere quindi soppresso.

2. L'aiuto del FIOM alle organizzazioni di produttori nel quadro del regime dei prezzi d'obiettivo, concesso in Francia nel 1981 e nel 1982, è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE e deve essere quindi soppresso.

3. L'aiuto del FIOM alle organizzazioni di produttori nel quadro del sistema dei prezzi di ritiro autonomi per specie non soggette al sistema di ritiro comunitario, è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE e deve essere quindi soppresso.

Articolo 2

Entro un mese dalla notifica della presente decisione, la Francia informa la Commissione sui provvedimenti da essa adottati per conformarsi al disposto dell'articolo 1.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1985.

Per la Commissione

Henning CHRISTOPHERSEN

Vicepresidente

(1) Sentenza della Corte di giustizia del 23 gennaio 1975 nella causa 51/74, Hulst/Produktschap voor Siergewassen, Racc. 1975, pag. 79.
Sentenza della Corte del 27 marzo 1984 nella causa 169/82, Commissione contro Repubblica italiana, Racc. 1984-3, pag. 1603.